

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 20.11.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 47° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.030,00 per commissione istruttoria e di post-erogazione e provvigioni corrisposte all'intermediario del credito, oltre spese di assistenza professionale quantificate in euro 250,00.

L'intermediario costituitosi evidenzia che in sede di conteggio estintivo sono state riconosciute al ricorrente euro 727,30 a titolo di oneri non maturati per l'attività di incasso rate post-erogazione e l'ulteriore somma di euro 290,00. Inoltre, parte resistente nel ritenere non rimborsabili le spese di istruttoria e la commissione di rete distributiva, precisa che a seguito del ricorso ha retrocesso a parte istante una rata erroneamente ritenuta insoluta ed ulteriori euro 48,74 per somme di competenza del ricorrente.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso. Il ricorrente con memoria di replica ribadisce le istanze del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo



cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell’importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguo, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni post-erogazione, mentre possono ricondursi fra gli oneri *up-front* le commissioni di istruttoria e la commissioni corrisposta all’intermediario del credito.

In sede di estinzione anticipata si riscontrano i rimborsi indicati dall’intermediario, oltre ad euro 48,74 effettuati a seguito della presentazione del ricorso.

Aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo “istantanee”, riferite alle commissioni di istruttoria, per l’ammontare di euro 319,23 e alle commissioni corrisposte all’intermediario del credito per euro 343,99. Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, il diritto del ricorrente al rimborso dei costi *recurring* riguardanti le commissioni post-erogazione per euro 736,72 (già rimborsati euro 727,30).

Sulla somma complessivamente spettante pari ad euro 1.399,94, vanno detratte le somme già rimborsate per il totale di euro 1.066,04, tale per cui la somma ancora dovuta al ricorrente ammonta ad euro 333,90.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 333,90.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI